



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

---

**2010/0051(COD)**

3.6.2010

## **PARERE**

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione  
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Relatore per parere: Louis Grech

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La possibilità di adottare atti di esecuzione è contemplata dall'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale prevede che allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, il legislatore può conferire competenze di esecuzione alla Commissione.

Il trattato di Lisbona mette sullo stesso piano il Parlamento e il Consiglio quando la procedura legislativa ordinaria si applica *inter alia* con riguardo al conferimento di poteri di esecuzione alla Commissione. Pertanto è particolarmente importante mantenere il diritto di controllo attualmente garantito al Parlamento ai sensi dell'articolo 8 della decisione del Consiglio 1999/468/CE e assicurare la possibilità ai legislatori di obiettare a misure proposte. Inoltre al Parlamento dovrebbe essere dato l'accesso alle riunioni di comitato ed inoltre dovrebbero essere garantiti taluni miglioramenti per quanto riguarda l'informazione fornita al Parlamento e al Consiglio (ad esempio tempestivo inoltro degli ordini del giorno, dei processi verbali delle riunioni, degli elenchi di voto dettagliati).

## EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

##### *Emendamento*

(3) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che adesso il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscano *in anticipo* le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

##### *Motivazione*

*Per allinearlo alla redazione dell'articolo 291 TFUE.*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

#### *Emendamento*

***(4 bis) Laddove si applica la procedura legislativa ordinaria, soprattutto relativamente al conferimento di poteri di esecuzione alla Commissione, è importante garantire che il Parlamento europeo sia posto sullo stesso piano del Consiglio.***

#### *Motivazione*

*Conformemente al trattato di Lisbona è della massima importanza garantire che il Parlamento sia posto sullo stesso piano del Consiglio per quanto riguarda il conferimento di poteri di esecuzione, nei casi in cui l'atto di base è stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria.*

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere periodicamente informati dei lavori dei comitati.

#### *Emendamento*

(12) Il Parlamento europeo e il Consiglio devono essere ***pienamente e*** periodicamente informati dei lavori dei comitati. ***Se necessario per l'esercizio del suo potere di controllo, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità di partecipare alle riunioni dei comitati, senza prendere parte alla votazione sui progetti di misure di esecuzione.***

## Emendamento 4

## Proposta di regolamento

### Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. Per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, **tutti i riferimenti nella legislazione esistente** alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, **devono essere considerati come facenti riferimento alle corrispondenti procedure del presente regolamento. Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione 1999/468/CE sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto articolo.**

#### *Emendamento*

(14) La decisione 1999/468/CE deve essere abrogata. ***I riferimenti alle procedure previste in tale decisione, contenuti in atti di base esistenti, dovrebbero essere adattati nel più breve tempo possibile, e comunque entro il ...\*, alle nuove norme sugli atti delegati e le competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In attesa di tale adattamento,*** per assicurare la transizione tra il regime previsto dalla decisione 1999/468/CE e il presente regolamento, ***le procedure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi in via provvisoria quando la legislazione vigente fa riferimento*** alle procedure previste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, ***che dovrebbe continuare ad essere applicata provvisoriamente.***

---

***\* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

#### *Motivazione*

*Il meccanismo di "allineamento automatico", previsto ai sensi degli articoli 9 e 10, sembra essere basato sull'ipotesi erronea secondo cui tutte le competenze di esecuzione che rientrano attualmente nelle procedure di comitatologia, ad esclusione della procedura di regolamentazione con controllo (PRC), devono essere considerate, in base al trattato di Lisbona, competenze intese ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Tale interpretazione non tiene conto del fatto che vi possono essere competenze di esecuzione che rientrano nella categoria degli atti delegati (articolo 290 TFUE) anche se non sono soggette alla PRC. Un allineamento della legislazione esistente dovrebbe pertanto avvenire caso per caso.*

## Emendamento 5

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 1**

*Testo della Commissione*

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

*Emendamento*

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità da applicare nei casi in cui un atto giuridicamente vincolante dell'Unione (in appresso "atto di base") **allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione**, sottopone al controllo degli Stati membri l'adozione di **tali** atti di esecuzione vincolanti da parte della Commissione.

*Motivazione*

*Per allinearli alla redazione dell'articolo 291 TFUE.*

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Se il progetto di misure è conforme al parere del comitato, la Commissione adotta le misure in questione, a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione. In tal caso, il presidente può sottoporre al comitato un nuovo progetto delle misure da adottare.

*Emendamento*

2. Se il progetto di misure è conforme al parere del comitato, la Commissione, **fatto salvo l'articolo 6 bis**, adotta le misure in questione, a meno che circostanze eccezionali o nuovi elementi non giustifichino la non adozione. In tal caso, il presidente può sottoporre al comitato un nuovo progetto delle misure da adottare.

*Motivazione*

*Per allinearli all'introduzione di un nuovo articolo 6 bis.*

**Emendamento 7**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Se non è formulato un parere, la Commissione può adottare il progetto di misure. Se la Commissione non adotta il progetto di misure, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto.

*Emendamento*

4. Se non è formulato un parere, la Commissione, **fatto salvo l'articolo 6 bis**, può adottare il progetto di misure. Se la Commissione non adotta il progetto di misure, il presidente può presentare al comitato una versione modificata del progetto.

*Motivazione*

*Per allinearli all'introduzione di un nuovo articolo 6 bis.*

**Emendamento 8**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 5 – primo comma**

*Testo della Commissione*

5. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può adottare progetti di misure non conformi al parere del comitato, nei casi in cui la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati oppure un rischio per la sicurezza delle persone o per gli interessi finanziari dell'Unione.

*Emendamento*

5. In deroga al paragrafo 3, la Commissione, **fatto salvo l'articolo 6 bis**, può adottare progetti di misure non conformi al parere del comitato, nei casi in cui la mancata adozione entro una scadenza imperativa comporti considerevoli turbative dei mercati oppure un rischio per la sicurezza delle persone o per gli interessi finanziari dell'Unione.

*Motivazione*

*Per allinearli all'introduzione di un nuovo articolo 6 bis.*

**Emendamento 9**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Nel caso della procedura d'esame, se le misure non sono conformi al parere del comitato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione abroga le misure adottate in conformità del paragrafo 2.

*Emendamento*

4. Nel caso della procedura d'esame, se le misure non sono conformi al parere del comitato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, la Commissione abroga le misure adottate in conformità del paragrafo 2 **dell'articolo in questione.**

*Motivazione*

*Per migliorare la redazione del testo ed evitare confusioni.*

**Emendamento 10**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 6 bis**

***Controllo del Parlamento europeo e del Consiglio dell'esercizio da parte della Commissione dei poteri di esecuzione***

***Se il Parlamento europeo o il Consiglio ritiene che le misure proposte, la cui adozione è contemplata e che sono state presentate ad un comitato conformemente all'atto di base adottato ai sensi dell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non concordino con l'atto di base, esprimeranno la propria obiezione a tale riguardo e la Commissione riconsidera le misure proposte. Tenendo conto dei motivi dell'obiezione ed entro le scadenze applicabili alla procedura in corso, la Commissione può o presentare una nuova proposta di misura al comitato o presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***



***La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio e il comitato dell'iniziativa che intende prendere a riguardo e dei suoi motivi per farlo.***

*Motivazione*

*Il Parlamento deve mantenere il diritto di controllo attualmente ad esso garantito dall'articolo 8 della decisione di comitatologia (decisione 1999/468/CE).*

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati,

*Emendamento*

a) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati ***da trasmettere con ragionevole anticipo rispetto alle riunioni,***

*Motivazione*

*È necessario garantire che gli ordini del giorno siano disponibili con un certo anticipo perché il Parlamento sia consapevole il prima possibile delle misure proposte che saranno discusse nella riunione e possa prepararsi per le sue attività future.*

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli,

*Emendamento*

b) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli ***nonché qualsiasi processo verbale disponibile,***

*Motivazione*

*Dovrebbe essere possibile avere accesso non solo alle sintesi, ma anche ai processi verbali (la possibilità di chiedere l'accesso ai processi verbali è garantita nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Commissione (2008/C 143/01)).*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

d) i risultati delle votazioni,

*Emendamento*

d) i risultati ***dettagliati*** delle votazioni  
***incluse le motivazioni di voto dei singoli Stati membri,***

*Motivazione*

*È importante conoscere i motivi dei voti contrari o delle astensioni in quanto essi potrebbero dare una buona indicazione di eventuali problemi relativi alla misura proposta.*

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento

#### Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il Parlamento europeo deve avere il diritto di partecipare alle riunioni dei comitati.***

***A tal fine il Parlamento nomina rappresentanti che partecipano alle riunioni e riferiscono in merito ai risultati alla commissione parlamentare pertinente il prima possibile. I rappresentanti del Parlamento europeo non partecipano alla votazione sui progetti di misure di esecuzione.***

*Motivazione*

*È importante che il Parlamento conosca le ragioni alla base dei pareri presentati dai comitati. A tal fine, è preferibile che il Parlamento europeo ottenga le informazioni direttamente, attraverso i propri rappresentanti. Questi ultimi sono semplici rappresentanti e non sono membri del comitato e pertanto non prendono parte a eventuali votazioni.*

## Emendamento 15

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

La decisione 1999/468/CE è abrogata.

***Gli effetti dell'articolo 5bis della decisione abrogata sono mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferimento.***

*Emendamento*

La decisione 1999/468/CE è abrogata con ***effetto dal ...\****.

---

***\* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

*Motivazione*

*Il meccanismo di "allineamento automatico", previsto ai sensi degli articoli 9 e 10, sembra essere basato sull'ipotesi erronea secondo cui tutte le competenze di esecuzione che rientrano attualmente nelle procedure di comitatologia, ad esclusione della procedura di regolamentazione con controllo, devono essere considerate, in base al trattato di Lisbona, competenze intese ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Tale interpretazione non tiene conto del fatto che vi possono essere competenze di esecuzione che rientrano nella categoria degli atti delegati (articolo 290 TFUE) anche se non sono soggette alla PRC. Un allineamento della legislazione esistente dovrebbe pertanto avvenire caso per caso.*

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 9 bis***

***Adattamento di atti esistenti***

***9 bis. Entro il ...\*, la Commissione riesamina gli atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di adattare gli atti alle nuove norme sugli atti delegati e le competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 TFUE. La Commissione presenta regolarmente al Parlamento***

*europeo e al Consiglio una relazione sui progressi di tale riesame. Se del caso, tali relazioni sono accompagnate da adeguate proposte legislative.*

*\* Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

#### *Motivazione*

*Il meccanismo di "allineamento automatico", previsto ai sensi degli articoli 9 e 10, sembra essere basato sull'ipotesi erronea secondo cui tutte le competenze di esecuzione che rientrano attualmente nelle procedure di comitatologia, ad esclusione della procedura di regolamentazione con controllo, devono essere considerate, in base al trattato di Lisbona, competenze intese ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Tale interpretazione non tiene conto del fatto che vi possono essere competenze di esecuzione che rientrano nella categoria degli atti delegati (articolo 290 TFUE) anche se non sono soggette alla PRC. Un allineamento della legislazione esistente dovrebbe pertanto avvenire caso per caso.*

### **Emendamento 17**

#### **Proposta di regolamento Articolo 10**

##### *Testo della Commissione*

##### ***Adattamento degli atti di base esistenti***

1. ***Laddove*** atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ***prevedano*** l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ***i riferimenti*** all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE si ***intendono come riferimenti all'articolo 4*** del presente regolamento;
- b) ***i riferimenti*** agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE si ***intendono come riferimenti all'articolo 5*** del presente regolamento;

##### *Emendamento*

##### ***Misure transitorie***

1. ***In attesa dell'adattamento, in conformità dell'articolo 9 bis, degli*** atti di base adottati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ***che prevedono*** l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) ***qualora l'atto di base faccia riferimento*** all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, si ***applica la procedura consultiva di cui all'articolo 4*** del presente regolamento;
- b) ***qualora l'atto di base faccia riferimento*** agli articoli 4 e 5 della decisione 1999/468/CE, si ***applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5*** del presente regolamento;

c) ***i riferimenti*** all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE si ***intendono come riferimenti all'articolo 6*** del presente regolamento;

d) ***i riferimenti agli articoli 7 e 8*** della decisione 1999/468/CE si ***intendono come riferimenti all'articolo 8*** del presente regolamento.

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti.

c) ***qualora l'atto di base faccia riferimento*** all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE, si ***applica l'articolo 6*** del presente regolamento;

d) ***qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 7*** della decisione 1999/468/CE, si ***applica l'articolo 8*** del presente regolamento;

***d bis) qualora l'atto di base faccia riferimento all'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, si applica l'articolo 6 bis del presente regolamento;***

2. Gli articoli 3 e 7 del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti ***ai fini del paragrafo 1.***

#### *Motivazione*

*Il meccanismo di "allineamento automatico", previsto ai sensi degli articoli 9 e 10, sembra essere basato sull'ipotesi erronea secondo cui tutte le competenze di esecuzione che rientrano attualmente nelle procedure di comitatologia, ad esclusione della procedura di regolamentazione con controllo, devono essere considerate, in base al trattato di Lisbona, competenze intese ad adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE. Tale interpretazione non tiene conto del fatto che vi possono essere competenze di esecuzione che rientrano nella categoria degli atti delegati (articolo 290 TFUE) anche se non sono soggette alla PRC. Un allineamento della legislazione esistente dovrebbe pertanto avvenire caso per caso.*

## PROCEDURA

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                                                     | Controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Riferimenti</b>                                                | COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Commissione competente per il merito</b>                       | JURI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parere espresso da</b><br>Annuncio in Aula                     | IMCO<br>24.3.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Relatore per parere</b><br>Nomina                              | Louis Grech<br>7.4.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Esame in commissione</b>                                       | 10.5.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Approvazione</b>                                               | 3.6.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Esito della votazione finale</b>                               | +: 36<br>-: 0<br>0: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b> | Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róza Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>       | Ashley Fox, Anna Hedh, Constance Le Grip, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, María Muñoz De Urquiza, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Wim van de Camp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |